

## DECISIONE N. 1080/2011/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2011

**che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell'Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 209 e 212,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Oltre alla sua missione principale che consiste nel finanziare gli investimenti nell'Unione europea, la Banca europea per gli investimenti (BEI) fin dal 1963 ha intrapreso operazioni di finanziamento al di fuori dell'Unione a sostegno delle politiche esterne dell'Unione. Ciò consente di integrare le risorse di bilancio dell'Unione disponibili per le regioni esterne con la solidità finanziaria della BEI, a vantaggio dei paesi beneficiari. Nell'intraprendere tali operazioni di finanziamento, la BEI contribuisce ai principi guida generali e agli obiettivi politici dell'Unione, compresi lo sviluppo dei paesi terzi e la prosperità dell'Unione nel nuovo assetto economico mondiale. Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno delle politiche esterne dell'Unione dovrebbero continuare a essere condotte in conformità dei principi delle sane pratiche bancarie.
- (2) L'articolo 209, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 208, prevede che la BEI contribuisce, alle condizioni previste dal suo statuto, all'attuazione delle misure necessarie a promuovere gli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione.

<sup>(1)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 20 settembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 13 ottobre 2011.

(3) Conformemente all'articolo 19 dello statuto della BEI, le domande presentate direttamente alla BEI per operazioni di finanziamento della BEI che devono essere realizzate ai sensi della presente decisione devono essere sottoposte al parere della Commissione («domanda di finanziamento alla BEI»).

(4) Per sostenere l'azione esterna dell'Unione e al fine di consentire alla BEI di finanziare investimenti al di fuori dell'Unione senza incidere sul merito di credito della BEI, la maggior parte delle sue operazioni nelle regioni esterne hanno beneficiato di una garanzia di bilancio dell'Unione («garanzia dell'Unione»), amministrata dalla Commissione.

(5) La garanzia dell'Unione è stata stabilita per il periodo 2007-2011 dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità <sup>(2)</sup>.

(6) Il fondo di garanzia per azioni esterne («fondo di garanzia»), istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne <sup>(3)</sup>, garantisce una riserva di liquidità per il bilancio dell'Unione in caso di perdite risultanti dalle operazioni di finanziamento della BEI e altre azioni esterne dell'Unione.

(7) Conformemente alla decisione n. 633/2009/CE, la Commissione e la BEI hanno preparato un riesame intermedio del finanziamento esterno della BEI, basato su una valutazione esterna indipendente sotto la supervisione di un comitato direttivo di «saggi», un riesame effettuato da un consulente esterno e valutazioni specifiche prodotte dalla BEI. Il 12 febbraio 2010 il comitato direttivo ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla BEI una relazione contenente le proprie conclusioni e raccomandazioni.

<sup>(2)</sup> GU L 190 del 22.7.2009, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10.

